



BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20, Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360, Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361, Capitale sociale Euro 2.121.637.109,40, Codice ABI 5387.6, Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6, Telefono 059.2021111, Telefax 059.2022033, e-mail: servizio.clienti@gruppopper.it, PEC: bper@pec.gruppopper.it, bper.it, istituzionale.bper.it

Ns Rif/Our Ref 18264514

Ufficio Fideiussioni/af

29/04/2025

ATTO DI FIDEIUSSIONE

Ai sensi del D. Lgs 36/2023

Scheda Tecnica 1.2		GARANZIA FIDEIUSSIONARIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)			
		(art. 117, comma 1 e art. 53, comma 4, del Codice)			
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo 1.2					
Garanzia fideiussoria N. 18264514					
Rilasciata da BPER Banca S.p.A. con sede legale in Modena, Via San Carlo 8/20, C.F. 01153230360, Capitale sociale euro 2.121.637.109,40 i.v.- Codice ABI 5387.6, PEC: garanzie@pec.gruppopper.it, in persona di FAZIA MARIO, nato a Bologna il 25/05/1976, munito dei poteri occorrenti per impegnare legalmente la Banca, essendo autorizzato a firmare gli atti di fideiussione in nome e per conto della Banca stessa in virtù di Procura Speciale a rogito notaio Dr. Franco Soli in data 15/02/2024 Rep. n. 50642/15194. L'autenticità della polizza potrà essere verificata su https://bper.it/verifica-fideiussioni inserendo il numero della fideiussione ed il codice di controllo (campo numerico del codice a barre presente a fondo pagina).					
Contraente (obbligato principale)		C.F./P.I.			
TEMA RICERCA S.r.l		00674091202			
Sede					
Città	Via/Piazza n.	Cap.	Prov.	PEC	
Castenaso	Via Ventuno Ottobre 1944, 11/2	40055	BO	temaricercasrl@pec.it	
Stazione appaltante (beneficiario)		C.F./P.I.			
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINI GESU		80403930581			
Sede					
Città	Via/Piazza	n.	Cap.	Prov.	PEC
Roma	Piazza S. Onofrio	4	00165	RM	funzione.legale-contratti@pec.opbg.net
Descrizione opera lavori/servizio/fornitura		Luogo di esecuzione			
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI TEMA RICERCA S.R.L. NECESSARI ALLA CONDUZIONE DEGLI ESPERIMENTI (CHE COMPRENDE ANCHE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO) PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO L'AREA DI RICERCA PEDIATRIA TRASLAZIONALE E GENETICA CLINICA, UNITÀ DI RICERCA GENETICA DEI CARATTERI COMPLESSI DELL'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ, NELL'AMBITO DEL PROGETTO MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT) AD ALTO IMPATTO SUI SISTEMI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI CON CODICE PROGETTO PNRR-MAD-2022-12375633, DAL TITOLO "DECIPHERING THE DYNAMIC INTERPLAY BETWEEN HOST GENETICS, REDOX-BASED EPIGENETICS, AND GUT MICROBIOTA IN THE PATHOGENESIS OF METABOLIC-ASSOCIATED FATTY LIVER DISEASE. DIGEM-MAFLD". CUP E83C22006360001					
Costo aggiudicazione		Somma garantita			
Euro 14.879,00.= IVA esclusa		Euro 743,95.=			
Data inizio Garanzia Fideiussoria		Data Cessazione Garanzia Fideiussoria			
Decorre dalla data di stipula del contratto		cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultanti dal relativo certificato, allorchè si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, commi 3 e 8, del Codice), salvo quanto indicato all'ultimo comma dell'art. 1.			
Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.					
La commissione e le spese a carico del Contraente saranno regolate autonomamente tra Contraente e Garante.					
IL CONTRAENTE		BPER Banca SpA			



05387000000000000272999

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT.117 e ART. 53 D.LGS N. 36/2023

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 117, comma 3 e 6 del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto e al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 117, del Codice, in caso di:

- a) Inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal Contratto;
- b) Risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) Rimborso:
 - i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii. di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della Garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 -Efficacia e Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultanti dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, comma 3, del Codice), salvo quanto indicato all'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può avere luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto all'art. 53, comma 4, del Codice ed è pari al 5% dell'importo contrattuale.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 117, comma 8, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante- inviata per conoscenza anche al Contraente- recante l'indicazione degli importi dovuti dal contraente ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 5, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art.2 ed essere formulata in conformità all'art. 7. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ.. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (Art. 117, secondo comma, secondo capoverso, del Codice).

Art.5 - Surrogazione -Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 117, comma 12, secondo capoverso, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC all'indirizzo risultante dal registro imprese.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il Foro competente è quello di Modena.

Art. 9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato valgono le norme di legge

IL CONTRAENTE

BPER Banca S.p.A.

SPAZIO PER APPOSIZIONE
OLOGRAMMA

